



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO-PAUSILIPON”
UOSID Patrimonio e Contratti

Al Direttore UOC Tecnico Patrimoniale

Al Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi

Al Responsabile UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali

Ai RUP UOC Acquisizione Beni e Servizi

Ai RUP UOC Tecnico Patrimoniale e ICT

pc Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

OGGETTO: NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023 - NUOVE MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

Riferimenti normativi:

D.P.R. n. 642 del 1972 e ss.mm.ii. – “Disciplina dell'imposta di bollo”;

D.Lgs. n. 241 del 1997 - “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

D.Lgs. n. 36 del 2023 – “Codice dei Contratti Pubblici”;

Provvedimento Agenzia delle Entrate 240013/2023 – “Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo”;

A far data dal 01.07.2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), con il quale, tra le altre, sono state introdotte importanti modifiche relative al versamento dell'imposta di bollo per la stipulazione dei contratti pubblici.

Occorre premettere che sino ad ora il bollo era dovuto da parte dell'aggiudicatario ai fini della stipula del relativo contratto di appalto, ad esito di ogni tipologia di procedura di appalto, secondo le modalità previste dall'art. 3 del DPR 642/1972.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, invece, ha previsto una imposta di bollo commisurata al valore del contratto e con natura sostitutiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto (fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In particolare, il comma 10 dell'art. 18 (rubricato “Il contratto e la sua stipulazione”) del Nuovo Codice, prevede quanto segue:

“Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

Per ciò che attiene l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 240013/2023 secondo cui, al fine di garantire un'associazione univoca del versamento effettuato con il contratto soggetto ad imposta, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e riduzione degli oneri gestionali previsti all'interno del nuovo Codice appalti, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

In sintesi, in base a quanto stabilito dall'articolo 1 dell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023:

“Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo

previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro."

A fini esemplificativi, si riporta di seguito la Tabella A di cui all'articolo 3 del citato Allegato I.4.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Per quanto sin qui premesso, si invitano i R.U.P. delle U.O.C. in indirizzo ad inserire nel Disciplinare di gara/lettera di invito ovvero nelle Condizioni particolari di fornitura la seguente dicitura:

"La ditta aggiudicataria della procedura di gara in esame si impegna all'assolvimento dell'imposta di bollo entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, ai fini della stipula del relativo contratto. L'imposta di bollo è dovuta secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4.

In sede di acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto, dovrà essere trasmessa anche la documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo. Qualora non sia richiesta alcuna documentazione ulteriore rispetto a quella presentata in gara, l'AORN si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche a campione per constatare l'avvenuto pagamento entro 5 giorni, come previsto dalla presente disposizione."

Premesso che il pagamento dell'imposta di bollo è un onere tributario gravante sull'Operatore Economico, lo scrivente Ufficio ritiene di poter verificare l'assolvimento di predetto onere secondo le modalità di seguito precisate:

- A. **Relativamente alle procedure di affidamento tramite Me.Pa.** – i cui contratti sono stipulati direttamente sulla Piattaforma dai Direttori/Responsabili di struttura su delega del Direttore Generale - considerando anche i fini perseguiti con la Disposizione prot. n. 9542 del 24/05/2019, emanata in ottemperanza alla normativa vigente per favorire lo snellimento procedurale, laddove l'O.E. debba essere soggetto a controlli da parte dell'Ufficio Contratti, quest'ultimo provvederà ad acquisire la relativa documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento, che in ogni caso dovrà essere richiesto sempre attraverso la procedura Me.Pa. prima della stipula del relativo contratto.
- B. **Relativamente alle procedure di affidamento effettuate non tramite Me.Pa.**, per le quali l'Ufficio Contratti è competente alla stipula del relativo contratto di appalto, sarà cura dell'Ufficio stesso richiedere la trasmissione del bollo unitamente alla sottoscrizione digitale del contratto da parte del contraente.

Si precisa che la presente disposizione, per le procedure avviate a far data dal 01.07.2023, annulla e sostituisce la precedente nota prot. n. 8187 del 20.04.2021.

Il Funzionario Estensore

Dott.ssa Barbara De Rosa



Il Responsabile UOSID Patrimonio e Contratti

Dott.ssa Antonella Giuliani

